

VADEMECUM DEGLI SCRUTINI

Riepilogo delle disposizioni in materia per non commettere errori formali

- **Il Consiglio di classe come “collegio perfetto e sovrano” nell’attribuzione dei voti.** La valutazione degli apprendimenti **spetta al Consiglio di classe** con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza¹. Il Consiglio di classe, riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un **organo collegiale giudicante perfetto** che esige la **presenza di tutti i suoi componenti** per la validità delle deliberazioni da assumere. Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti².
- **Sostituzione del docente assente.** Nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione che ne giustifichi l’assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità ecc.) deve essere **sostituito da un altro docente della stessa materia** in servizio presso la stessa scuola.
Nota bene: il docente assente **non** può essere sostituito da un docente dello **stesso consiglio di classe**, anche se di materia affine, sempre per il principio che **il numero dei componenti del Consiglio di classe non deve risultare invariato** (in questo caso ci sarebbe infatti un componente in meno). Della sostituzione va fatta **debita menzione nel relativo verbale**. Se nell’Istituzione non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e non si può rimandare lo scrutinio) **si deve necessariamente ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti**.
- **Il Dirigente può delegare un componente del Consiglio di classe a presiedere lo scrutinio**, di solito il Coordinatore nominato ad inizio anno a presiedere lo scrutinio intermedio o finale e, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DLgs 297/94, in cui si attribuisce le funzioni di segretario del consiglio a uno dei docenti membro del consiglio stesso³. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da **provvedimento scritto e deve essere inserita a verbale”**.
Nota bene: Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe), però le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC. In questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona. Nella nostra scuola esiste già la figura di segretario, per evitare la sovrapposizione.
- **Il Dirigente Scolastico può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio solo in due casi:**
 1. se il vicario è un componente del Consiglio di classe;
 2. se il Dirigente Scolastico è assente dal servizio o impegnato in mansioni che impediscono di svolgerne i compiti.

¹ Il D.P.R. n. 122/2009 all’art. 2, comma 1 (Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione) recita: *“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario a maggioranza”*

² L’art. 79 del R.D. 653/1925 tuttora in vigore stabilisce: *“I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni”*

³ L’art. 5, comma 8, del DLgs 297/94 indica: *“I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato.”* La delega è quindi prevista in via ordinaria.

VADEMECUM DEGLI SCRUTINI

Riepilogo delle disposizioni in materia per non commettere errori formali

- Per i docenti le ore per la partecipazione ai **lavori di scrutinio non rientrano nel computo delle ore relative all'attività funzionale** all'insegnamento (fino a 40 ore per i CdC). La partecipazione agli scrutini è per il docente **un obbligo di servizio** di cui all'art. 29, comma 3 del CCNL/2007. È, infatti, un'attività dovuta.
- **Il docente di Approfondimento in materie letterarie** fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe e anche della Commissione d'esame (se tale l'insegnamento è stato volto in una terza classe). Dal punto di vista dell'insegnamento impartito non esprimerà però una valutazione autonoma, ma il suo voto in decimi **dovrà "confluire" nella votazione del docente di materie letterarie** così come indicato nella Nota n. 685/2010⁴
- Il **referente** incaricato della disciplina di **Educazione civica** esprimerà una valutazione globale, basata sul quadro fornito dai docenti del Consiglio di Classe.
- I **docenti di Sostegno** assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti", partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione di tutti gli alunni⁵. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un **unico voto**, quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale "uno", sia per allievi certificati o meno.
- **L'insegnante di Religione Cattolica** fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell'istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti; **partecipa alle valutazioni periodiche e finali, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica**. La valutazione viene riportata su nota separata mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.
- Il docente di **Materia Alternativa all'Insegnamento della Religione Cattolica** partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali, **limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime**. La valutazione viene riportata su nota separata mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.
- Docenti impegnati in **attività progettuali o complementari** (L2, assistenza allo studio, approfondimenti in compresenza) offrono prima dello scrutinio una valutazione scritta al coordinatore dell'**impegno** profuso dall'alunno, affinché se ne tenga conto in sede di valutazione.
- **VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO:** Viene espressa mediante giudizio sintetico che fa

⁴ "Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie".

⁵ L'art. 15/10 dell'O.M. n. 90/2001 precisa: "I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe".

VADEMECUM DEGLI SCRUTINI

Riepilogo delle disposizioni in materia per non commettere errori formali

riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.

- **DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI:** sia per gli alunni di scuola primaria sia per gli alunni di scuola secondaria

⇒ **SCUOLA PRIMARIA:** I voti sono espressi sotto forma di livelli e di giudizi descrittivi (vedi prospetto obiettivi formativi).

⇒ **SCUOLA SECONDARIA:** I voti sono espressi in decimi (voto intero). Il docente è dunque **tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto**, in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti. Ciò risponde al **principio di trasparenza**, che è il principio cardine della valutazione e, nello stesso tempo, se le valutazioni espresse all'interno del Consiglio di classe sono **debitamente motivate si ritengono insindacabili**. In caso contrario, i relativi atti sono **impugnabili** davanti al giudice amministrativo e suscettibili di annullamento.

Si precisa, inoltre, il principio secondo il quale in sede di scrutinio la **valutazione non è del singolo docente** e che tutti i voti si ritengono "proposti" e "di consiglio". Nelle deliberazioni da adottare a maggioranza **non è ammessa l'astensione**. Tutti i docenti, pertanto, devono votare, compreso il Presidente, il cui voto prevale in caso di parità (art. 37, comma 3 del D.Lgs. 297/94).

- **RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO:** le operazioni del Consiglio di Classe si svolgono "in solido", ovvero le deliberazioni, assunte all'unanimità o a maggioranza, rappresentano l'esito finale della decisione organica di tutto il Consiglio. Ogni decisione è pertanto assunta **collegialmente** e non è esito delle volontà dei singoli componenti (che mantengono tuttavia il diritto di formulare proposte), e come tale va intesa.
- **SEGRETO D'UFFICIO:** L'esito degli scrutini viene pubblicato mediante modalità informatiche adeguate alla tutela della riservatezza. Il momento della pubblicazione – conseguente ad eventuali comunicazioni personali da parte del Coordinatore di classe che, come da normativa, rende noto l'esito sfavorevole prima di tale atto - è ufficiale. È pertanto **vietato** a chiunque comunicare o diffondere qualsiasi esito dello scrutinio, anche parziale e personale. In caso di violazione della prescrizione, è dovere del Dirigente perseguire, per il rispetto della normativa, il responsabile dell'illecito.